



Minori di età e accesso ai servizi digitali. Itinerari di una tutela in evoluzione



Amalia Chiara Di Landro

Prof. ass. dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

SOMMARIO: **1.** Premessa. La tutela giuridica dei minori di età alla prova della trasformazione digitale. – **2.** Le misure adottate. – **3.** L'evoluzione normativa in materia di tutela dei minori e servizi digitali. – **3.1.** GDPR e tutela dei minori. – **3.2.** Le ulteriori tappe nel percorso di regolamentazione dei servizi e mercati digitali. DSA e DMA. – **3.3.** L'AI Act e tutela dei minori. – **3.3.1.** Intelligenza artificiale, diritto d'autore e interesse del minore. – **4.** Alcune riflessioni finali.

1. Premessa. La tutela giuridica dei minori di età alla prova della trasformazione digitale

È da tempo rilevato come la trasformazione digitale, “in un orizzonte esteso in direzioni che, seppur intuibili, non possiamo ancora pienamente prevedere”¹, abbia ridisegnato relazioni, contrattazioni e dinamiche di potere, palesando nuove istanze di tutela; fra queste, la protezione dei minori di età, rispetto ai rischi derivanti dall’offerta di contenuti della società dell’informazione.

E mentre già da tempo una mutata coscienza sociale e culturale, seguendo l’itinerario inaugurato dalle fonti di matrice convenzionale ed europea, ha orientato legislazione e giurisprudenza verso modifiche e diverse interpretazioni della disciplina delle relazioni di coppia e tra genitori e figli², le sollecitazioni e i problemi determinati dallo sviluppo

¹ LEONE XIV, *Magnifica Humanitas*, San Paolo edizioni, Milano, 2026, 31.

² Sottolinea che “lo stesso istituto del matrimonio è oggetto di un sostanziale rinnovamento culturale e, da vincolo negoziale pubblico, soggetto a un incondizionato controllo statale, diviene

tecnologico sono rimasti a lungo privi di adeguata risposta normativa ed hanno trovato (parziale) soluzione in interventi più recenti, non privi di richiami alla tutela della minore età in ambito digitale.

La circostanza per cui la cifra delle relazioni interpersonali e delle operazioni economiche è divenuta molto diversa da quella delle tradizionali relazioni in presenza ha portato, in particolare, a richiedere nel tempo regole nuove, armonizzate o uniformi, in materia di trattamento dei dati personali, accesso ai servizi digitali e intelligenza artificiale, anche per prevedere le medesime garanzie nei diversi Stati e al contempo soddisfare l'esigenza di un'autonomia strategica dell'Europa rispetto agli attori esteri³, a fronte di una "interdipendenza asimmetrica tra Stato e big tech"⁴.

Ne è derivato un quadro di fonti caratterizzato da notevole complessità ed eterogeneità, tradotto in documenti di diversa natura, anche per la necessità, derivante dalla natura dinamica del digitale, di garantire una regolamentazione flessibile e capace di adeguarsi rapidamente ai mutamenti tecnologici: fonti europee e nazionali, accordi internazionali e provvedimenti delle Autorità Garanti, insieme a regole di autodisciplina e codici etici di comportamento con un ruolo complementare o integrativo rispetto alle norme giuridiche.

Dunque, fonti risultanti da una sorta di co-regolazione, in una collaborazione tra attori pubblici e privati, talora volta a integrare principi etici in dinamiche regolative più complesse⁵.

2. Le misure adottate

Le misure così introdotte hanno mirato a individuare soluzioni in ambiti diversi: dal controllo e l'etichettatura dei contenuti⁶, alla verifica dell'età effettiva degli utenti, all'introduzione di strumenti di moderazione e di programmi di impostazioni di privacy predefinite, assistite dalla predisposizione di un apparato che ha fondato l'efficacia deterrente anche nella possibilità di irrogazione di sanzioni economiche significative.

atto squisitamente privato, soggetto a controllo di meritevolezza", come confermato dalla disciplina del c.d. divorzio breve (l. 55/2015), dalla legge sulla negoziazione assistita (l. 162/2014) "che attribuisce (non più al giudice, ma) all'autonomia negoziale il potere di incidere sullo status coniugale con effetti modificativi e/o estintivi", PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone, Napoli, 2021, 85 ss.

³ Si pensi di recente ad esempio al *Chips Act* e al *Cloud and AI Development Act*, su cui STANZIONE, *Fiducia (nel) digitale, protezione dei dati, IA e democrazia*, Discorso alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione della Relazione annuale 2025 del Presidente dell'Autorità Garante Privacy, 2 luglio 2026, in www.garanteprivacy.it, 2.

⁴ Su cui, STANZIONE, *Fiducia (nel) digitale, protezione dei dati, IA e democrazia*, loc. ult. cit.

⁵ FALZEA, voce *Complessità*, in *Enc. dir.*, Annali I, Milano 2007, *passim*; più di recente IRTI, *L'ultima transizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 2, 205 ss.

⁶ Cfr. punto 28 Risoluzione Parlamento UE 10/3/2026.

L'offerta e il controllo dei contenuti sono stati tradizionalmente regolati per evitare l'esposizione dei minori a messaggi inappropriati o dannosi.

L'incidenza che su queste dinamiche ha gradualmente assunto l'utilizzo di algoritmi di raccomandazione⁷, per selezionare, ordinare e rendere visibili contenuti agli utenti, ha poi palesato la necessità – per gli utenti minori ma non solo – che la stessa selezione delle informazioni mostrate e la determinazione dell'ordine delle relative proposte, integrando una mediazione fondamentale nel processo con cui “la realtà viene resa disponibile alla comprensione”⁸, venisse pure regolata.

In una fase ancora successiva, si è reso necessario riconoscere i contenuti (offerta in una interazione con l'IA) come prodotti dell'ingegno umano o appunto dell'intelligenza artificiale, per evitare il rischio che non esista più “la distinzione tra fatto e finzione (cioè, la realtà dell'esperienza) e la distinzione tra vero e falso (cioè, i canoni del pensiero”⁹), ma anche per garantire la giusta tutela al diritto d'autore¹⁰.

Su questa linea, è stata inoltre posta attenzione alla verifica dell'età effettiva degli utenti¹¹, con l'implementazione di sistemi efficaci per ridurre il rischio di esposizione dei minori a contenuti inappropriati, anche in relazione all'uso dei *social media*, e della partecipazione a dinamiche relazionali e contrattuali¹² facilitate dalla modalità a distanza ma non supportate dai necessari requisiti di capacità.

Tale modalità di svolgimento delle operazioni commerciali, insieme alla sovraesposizione digitale connessa alla condivisione *on line* dei dati e contenuti (anche da parte dei genitori, con la tendenza allo *sharenting* sui dati dei figli, da tempo all'attenzione del Garante privacy), ha infatti posto questioni di capacità e prima ancora di (rafforzamento della) tutela di diritti fondamentali, come quello alla privacy. Diritto fondamentale, questo, “in connessione tutt'altro che contingente con il mutamento incessante delle

⁷ Proprio con riferimento al potere tecnologico collegato al sistema di raccomandazione dei contenuti di alcune piattaforme (c.d. “fyp” o “for you page”), in relazione alla normativa di protezione statunitense successivamente elaborata (cfr il *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*, su cui v. Osservatorio 1/2024 [2024/1(18)SM] in *Persona e mercato* 2024,307) nel gennaio 2026 è stato perfezionato un accordo tra ByteDance, società cinese fondata nel 2012, proprietaria della piattaforma TikTok, e un consorzio di investitori occidentali, attraverso cui si è giunti alla costituzione di una nuova entità societaria operante entro un perimetro di vigilanza prevalentemente statunitense, così da attenuare i timori legati a possibili interferenze esterne. (cfr. Corte Suprema USA, *TikTok, Inc. v. Garland*).

⁸ BARONE, *Guida alla lettura* in LEONE XIV, *Magnifica Humanitas*, cit., 6.

⁹ Già rilevato rispetto a diverse dinamiche da H. ARENDT, *The origins of totalitarianism*, III, New York 1962, 474.

¹⁰ Su cui si veda GENTILI, *Regole per l'intelligenza artificiale*, in *Contr. impr.* 4/2024, 1044 ss.; Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.

¹¹ Sul punto, si segnala che il 15 aprile 2026 Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha annunciato lo sviluppo di una nuova applicazione europea per la verifica dell'età, operativa a partire dall'autunno 2026.

¹² Su cui GRANELLI, *Minore età e contratto*, in *Contratti*, 2022, 380.

neotecnologie”¹³, rispetto al quale sono stati favoriti e consigliati strumenti per limitare la circolazione di dati¹⁴ relativi a minori, strumenti di moderazione (con la possibilità di bloccare o silenziare utenti e di evitare l’aggiunta a gruppi senza consenso esplicito) e programmi di impostazioni di riservatezza predefiniti (con la configurazione automatica degli *account* dei minori come privati, per limitare i contatti indesiderati).

Sullo sfondo, rispetto all’adozione di tali misure che hanno in parte rispecchiato le varie tappe della trasformazione digitale, la più ampia cornice di riforma della disciplina di tutela dei minori.

In questo ambito, muovendo da una serie sparsa di indici normativi¹⁵ di una capacità (di agire) anticipata e ponendo gradualmente al centro l’autodeterminazione del minore¹⁶ ed il suo superiore interesse¹⁷, sono stati valorizzati capacità di discernimento¹⁸ (riconosciuta espressamente anche prima del conseguimento della capacità di agire), diritto di ascolto¹⁹ (cui è stata dedicata una disciplina organica in occasione della più generale

¹³ STANZIONE, *Introduzione*, in *La privacy nell’era digitale*, cit., 8.

¹⁴ Cfr. Garante privacy, campagna informativa “La sua privacy vale più di un like” e podcast “Foto di minori online: consigli pratici per genitori troppo social”, nell’ambito del quale ad esempio è stata suggerita l’adozione di programmi di grafica per “pixelare” i volti dei minori o limitare le impostazioni di visibilità sui social solo a persone conosciute e affidabili, evitando la creazione di account social dedicati a minori; si raccomanda altresì una piena consapevolezza delle impostazioni di privacy delle piattaforme utilizzate, per avvalersi della possibilità eventualmente offerta di sottrarre le immagini pubblicate alla indicizzazione dei motori di ricerca.

¹⁵ Dalla eccezionale anticipazione della capacità di agire prevista in materia di lavoro (art. 2 c.c.), alla previsione della possibilità per il minore che abbia compiuto i 14 anni di dare il proprio assenso per il suo riconoscimento (art. 250 c.c.) e di riconoscere un figlio naturale (art. 250 c.c.) o di impugnare tale riconoscimento, alla possibilità per il minore sedicenne di presentare istanza a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.) e a stipulare convenzioni matrimoniali (artt. 165 e 774 c.c.); al riconoscimento della «capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano» per il minore sedicenne in materia di diritti d’autore (art. 108, legge n. 633/1941), al riconoscimento del diritto della minore di interrompere la gravidanza, nei primi novanta giorni, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 194/1978.

¹⁶ CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull’autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2018, 836.

¹⁷ SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2018, 405 ss.; CARAPEZZA FIGLIA, *Prospettiva «paidocentrica» e attuazione dei doveri genitoriali nella nuova giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2024, 107; SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 7, 2021, 763 ss.

¹⁸ Per le riflessioni già aperte a questa prospettiva, STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, con la prefazione di Pane, rist. dell’ed. del 1975, Napoli, 2018, passim; Id., voce *Capacità*, *Enc. giur. it.*, V, Roma, Treccani, 1988 con richiamo all’autorevole voce di FALZEA, *Capacità* (teoria generale), in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 10 ss.

¹⁹ DE CRISTOFARO, *Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c. c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE*, in *Famila*, 2023, 367; TRIMARCHI, *Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e ascolto del minore*, in *Fam. dir.*, 2024, 595 ss.; BIANCA, *Il diritto del minore all’ascolto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 546, e IANNICELLI, *Il diritto del minore ad essere ascoltato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1070. Cass. Civ., SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22238,

riforma del processo²⁰, anche minorile), responsabilità nella relazione genitoriale²¹ (che appunto, superando una visione del rapporto genitori- figli precedentemente impostata in termini di potere²², sull'interesse del minore "s'incentra esclusivamente"²³).

3. L'evoluzione normativa in materia di tutela dei minori e servizi digitali

Le misure sin qui sinteticamente richiamate sono state adottate secondo un'evoluzione normativa variegata.

Regole specifiche in materia di tutela dei minorenni sono state in prima battuta formulate nell'ambito della disciplina della programmazione radiotelevisiva e con riferimento ai contenuti che possono arrecare pregiudizio, facendo riferimento alla fascia oraria (con il divieto di diffusione, in linea di principio, tra le ore 7 e le ore 23).

È evidente che anche sul punto si è registrata un'evoluzione tecnica, cui ha dovuto corrispondere un adeguamento normativo: le regole dettate per i servizi di media audiovisivi c.d. lineari, che trasmettono i programmi secondo un palinsesto che non può essere modificato dallo spettatore, non sono risultate sempre adatte rispetto alle più recenti modalità di offerta dei servizi di media audiovisivi a richiesta, ove invece l'utente può selezionare da un catalogo e rispetto alle quali si è posta la necessità che i contenuti siano protetti da un sistema di blocco basato sull'identificazione personale.

L'evoluzione normativa ha preso le mosse dalla direttiva c.d. «televisione senza frontiere», 89/522/CEE. In quell'atto normativo erano dettate fra l'altro alcune disposizioni in materia di tutela dei minori, ma con enunciazioni di natura generica.

Nel 2002 è stata adottata la direttiva e-privacy 2002/58 (poi aggiornata e consolidata con la direttiva 2009/136), volta a regolare ambiti peculiari della tutela della privacy *on*

in *Fam. dir.*, 2010, 364 ss., con nota di Graziosi ma anche Cass. Civ. 25 gennaio 2021, n. 1741, in *Fam. dir.*, 2021, 713 ss., con nota di Danovi); Cass. Civ. 18 settembre 2023, n. 26698, in *One Legale*; Cass. 31 marzo 2022, n. 10452, in *Fam. dir.*, 2022, 638 s.

²⁰ Con uno "spostamento, secondo un indirizzo che pare ormai consolidato, del baricentro della tutela dal diritto sostanziale a quello processuale" (così AMAGLIANI, *Intelligenza artificiale ed interesse superiore del minore*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025,1190). Il riferimento nel testo è alla legge delega 206 del 2021 e al D.Lgs. 149 del 2022, noti come Riforma Cartabia.

²¹ PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, cit., 88; SESTA, *Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, 2015, 1009; FERRANDO, *Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, ibidem, 952; AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli familiari*, ibidem, 2014, 466; DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. Profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, in particolare 782.

²² BUCCIANTE, *La patria potestà nei suoi profili attuali*, Milano, 1971, 20 ss.

²³ Così PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, cit., 95.

line (art. 5), come la raccolta e l'utilizzo dei dati di ubicazione degli utenti, l'uso di *cookies*, il *marketing* via email e la raccolta di dati di traffico delle comunicazioni elettroniche²⁴.

A regolare, integrando, la complessa evoluzione della materia è intervenuto poi il Codice Media e Minori, sottoscritto nel 2002 e recepito dalla legge 112/04 (trasfusa nel Testo Unico di cui al d. lgs. 177/05, come modificato dai d.lgs. 44/2010, 208/2021 e 50/2024) insieme a numerose delibere AGCOM.

3.1. GDPR e tutela dei minori

Nel frattempo, tra il 2008 e il 2014, la Commissione europea ha comunque «spinto» verso il completamento di un mercato unico digitale europeo, indicandolo come una delle priorità del proprio mandato politico.

Arriviamo al 2016, con il Regolamento UE 679/2016²⁵. In tale atto normativo, portando a compimento la disciplina introdotta con la direttiva 95/46²⁶, si è assistito al superamento di una tutela basata solo sul consenso – per gli interessati «adulti» – e all'attribuzione di un ruolo centrale, ancorché non del tutto valorizzato, alle autorità di controllo, il cui orizzonte di intervento ha iniziato a estendersi “dalla distanza di cortesia all’algoritmo”²⁷.

La liceità del trattamento, in particolare, non è stata fondata solo sulla valutazione dell'interessato e sul suo consenso informato²⁸, ma è stato inoltre considerato necessario responsabilizzare i titolari del trattamento, valorizzando l'anticipazione di possibili eventi dannosi o critici, secondo una valutazione *ex ante* in concreto ed una spiccata proceduralizzazione del trattamento. Decisiva è diventata allora l'*accountability*, con la necessaria identificazione di chi deve rendere conto delle decisioni e controllarle. Sullo sfondo, una sorta di attribuzione di “funzione sociale” alla disciplina di protezione dei dati, assurgendo questa “a presupposto di garanzia della dignità della persona rispetto ai nuovi rischi di discriminazione, correlati al potere performativo della tecnica”²⁹.

²⁴ Su tale normativa era destinata ad incidere la proposta di regolamento sulla privacy elettronica, formulata nel 2017 per rispondere alle esigenze di riforma e adeguamento successive al GDPR, cui l'Unione europea ha rinunciato nel febbraio 2025.

²⁵ Su cui, nella vastissima letteratura all'indomani della sua emanazione, PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2, 2107, 369 ss. ed ivi bibliografia.

²⁶ Cfr. RODOTÀ, *Relazione*, in Stanzione (cur.), *La privacy nell'era digitale*, 7 ss.

²⁷ STANZIONE, *Introduzione*, cit., 9. Inoltre, tra le pieghe della disciplina del GDPR, è stata sottolineata la nascita del primo statuto dell'IA con norme sul processo algoritmico, volte a garantire il diritto alla spiegazione e all'intervento umano, nonché il divieto di discriminazione.

²⁸ Cfr. sul punto Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2023, causa C-252/21, Meta, spec. par. 105 ss. Per una rassegna della giurisprudenza cfr. ANGIOLINI, *Impact of the Charter on the assessment of the legitimacy of data processing*, in IAMICELI, CAFAGGI, ANGIOLINI (a cura di) *Casebook Effective Data Protection and Fundamental Rights*, Roma, 2022, 101 ss.

²⁹ STANZIONE, *Introduzione*, cit., 10.

Tali linee di tendenza hanno trovato traduzione in specifiche disposizioni anche con riferimento al trattamento relativo ai minori di età: ad esempio l'art. 12, in tema di «informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato» ha stabilito un obbligo «rafforzato» per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate per fornire tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 (relative al trattamento) in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, particolarmente nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori; l'art. 57, in materia di prerogative dell'Autorità di controllo nazionale, ha attribuito a tale organo fra l'altro il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento, considerando oggetto di «particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori»; l'art. 6, par. 1, lett. f), – nello stabilire che «il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...) f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore» – ammette che il trattamento dei dati personali possa essere illecito anche qualora il titolare del trattamento-professionista utilizzi la base giuridica del legittimo interesse per la raccolta ma effettui in modo non corretto il bilanciamento tra i vari interessi, perché nel caso concreto sono da ritenersi prevalenti i diritti dell'interessato (minore) che richiedono la protezione dei dati personali.

Soprattutto rilevante è, poi, la disposizione dell'art. 8 del GDPR³⁰, che considera lecito il trattamento dei dati personali, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, ove il minore, che abbia espresso il consenso, abbia compiuto almeno 16 anni. Nel caso in cui il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è considerato lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

La disposizione peraltro ha consentito agli Stati membri di stabilire con legge un'età minore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni (limite, questo, già previsto dal *Children's Online Privacy Protection Act*³⁰).

Tale possibilità ha aperto la strada a soluzioni disomogenee tra i diversi Stati europei, che sono andate in qualche modo contro la direzione della uniformazione perseguita dal GDPR. Il nostro ordinamento, ad esempio, ha fissato il limite a 14 anni nel codice privacy, adeguato al GDPR con l'art. 2 *quiquies* del d.lgs. n. 101/ 2018.

³⁰ ASTONE, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. Società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.* 2/2019, 617. *mazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione.*

È da aggiungere, peraltro, che lo stesso art. 8 comma 3 del GDPR lascia impregiudicata la valutazione in ordine alla formazione, validità ed efficacia dei contratti³¹, per la cui stipula sono impiegati dati personali: la disposizione che prevede l'età minima di 16 /13 anni per il consenso ai servizi digitali «non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore».

Al di là del limite di età così stabilito, in tutti i casi, se ne ricava anzitutto che il consenso svolge ancora, per i minori, la funzione di condizione di validità del trattamento e riveste anzi una centralità che invece si è andata perdendo nella disciplina relativa ai dati dei soggetti maggiori d'età, nell'ambito della quale è inserito come uno dei possibili adempimenti della generale procedimentalizzazione del trattamento.

L'adesione consapevole del minore, dunque, riveste qui il ruolo di garanzia, diretta ad assicurare il c.d. *best interest of the child*, e deve essere libera, specifica, inequivocabile (artt. 4, 7, 8).

La concreta applicazione del GDPR ha mostrato peraltro che la determinazione di una soglia di età nel mondo digitale per proteggere i minori dai pericoli della rete può risultare una soluzione poco efficace, giacché tali criteri di accesso possono essere facilmente elusi, con dichiarazioni di età diverse da quelle reali. È per tale motivo che ha assunto importanza centrale l'elaborazione di sistemi di verifica dell'età effettiva dell'utente, nella consapevolezza che metodi di accertamento documentale dell'età (attraverso ad esempio l'esibizione del documento di identità) non sarebbero risolutivi e comporterebbero anzi una raccolta di dati massiva affidata a soggetti privati (come le piattaforme che erogano i servizi digitali), contro il principio di minimizzazione previsto dal GDPR.

In questo senso, interessanti appaiono le recenti proposte di impiego di tecniche crittografiche avanzate che, con lo scopo di ridurre al minimo i rischi di tracciamento e di profilazione ai fini commerciali, consentono di dimostrare il possesso della maggiore età (o dell'età necessaria al trattamento richiesto) senza dover rivelare la data di nascita o altri dati personali, senza dover ricorrere all'esibizione di documenti e senza riconoscimenti biometrici, ma avvalendosi di una prova crittografica dell'età firmata da un'autorità qualificata³² (*European Age Verification App*).

3.2. La tutela del minore nel quadro delle ulteriori tappe nel percorso di regolamentazione dei servizi e mercati digitali. DSA e DMA

Nell'analisi delle norme rilevanti per la tutela dei minori, alla normativa generale di protezione dei dati devono affiancarsi discipline settoriali- ad esempio le regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

³¹ Su cui STANZIONE, *Contratti del minore*, in *Eur. dir. priv.*, 4, 2014, 1237.

³² L'app genera una prova matematica che la data di nascita del soggetto interessato soddisfa la condizione "anni ≥ 18", senza mai esporre la data reale; cfr. proposta von der Leyen, aprile 2026, cit.

ai sensi dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 10 agosto 2018 (art. 7) e dalla Carta di Treviso³³ e normative più ampie e utili per taluni profili ricostruttivi.

Fra queste, la direttiva dettata per «determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali» (direttiva 2019/770/UE del 20 maggio 2019, attuata in Italia con il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173), che ha offerto una serie di spunti in merito alla concepibilità di un rapporto sinallagmatico tra erogazione del servizio digitale e concessione del consenso al trattamento del dato personale. La ricostruzione è discussa³⁴, ma il dato è da segnalare, anche per riflettere sul ruolo del consenso e sui profili di capacità necessari alla sua prestazione.

Proseguendo in questo tentativo di sintesi diacronica delle molte e varie normative rilevanti, si giunge al 2022, quando sono stati adottati il Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali, che ha modificato la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, *Digital Services Act*, DSA)³⁵ e il Regolamento sui mercati digitali (il citato Reg. UE 2022/1925 del 14 settembre 2022, *Digital Markets Act*, DMA).

In tali atti normativi, la gran parte degli adempimenti previsti riguarda le attività dei c.d. *gatekeepers*, le piattaforme³⁶ che hanno assunto il ruolo di controllori dell'accesso al mercato digitale grazie all'impatto significativo che vantano sul mercato interno, fungendo appunto da importante 'punto di accesso'. In tale logica, è contemplata una valorizzazione delle misure basate sul rischio ed obblighi supplementari (sezione 5 del DSA) per le piattaforme di grandi dimensioni (ad esempio, l'obbligo per le cosiddette *Very Large Online Platforms* (VLOP) e per i motori di ricerca (VLOSE) di pubblicare report di

³³ Sul punto, si vedano i provvedimenti dell'Autorità Garante della privacy, che ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori che avevano diffuso immagini di figli minori, ingiungendo agli stessi di adottare ogni misura idonea a garantire la "conformità ai principi di liceità e correttezza, di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati dei trattamenti dei dati personali relativi a soggetti minorenni, al fine di impedirne l'identificazione, anche in relazione ad un'eventuale diffusione in rete" (provv.ti 17 luglio 2025, n. 446, doc. web n. 10172305 e n. 447, doc. web n. 10172356).

³⁴ Cfr. CAMARDI, o ult. cit., 10 nota 12 e EAD., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 499. CERRINA FERRONI, *I dati personali come oggetto di un diritto fondamentale*, in STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, 5. La formulazione alternativa tra consenso ai dati e pagamento di un prezzo, nella prassi del pay or consent, potrebbe essere interpretata come ulteriore conferma della qualificazione anche del primo come corrispettivo rispetto ai servizi ottenuti. Sia consentito il richiamo, sul punto, ad DI LANDRO, *Nuove tecnologie e categorie tradizionali nella protezione della minore età*, Napoli, 2025, 161 ss.

³⁵ Su cui SGUEO, *L'architettura istituzionale del Digital Services Act*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6/2023, 746 ss.

³⁶ COLANGELO, *La regolazione ex ante delle piattaforme digitali: analisi e spunti di riflessione sul regolamento sui mercati digitali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2/2023, 426 ss.

trasparenza ogni sei mesi e di presentare valutazioni complete dei rischi), insieme all'obbligo di fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione.

In questo quadro generale, quanto alle misure di tutela apprestate per i minori, l'art. 28 del DSA, dedicato alla «protezione on line dei minori», ha stabilito un obbligo per i fornitori di piattaforme *online* accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate «per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio»; tale obbligo di condotta si concretizza fra l'altro nel divieto di fornire pubblicità basata sulla profilazione con utilizzo dei dati personali del destinatario del servizio quando i fornitori «sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore». In questa logica, è stato anche vietato l'uso di tecniche di *targeting* pubblicitario basate sui dati personali dei minori; si è impedito così di utilizzare informazioni sensibili per personalizzare annunci che potrebbero influenzare negativamente i loro comportamenti. È stato inoltre stabilito un obbligo per le piattaforme di impedire l'accesso a contenuti che possano avere effetti dannosi, come quelli potenzialmente correlati a disturbi alimentari o a comportamenti autolesionisti.

In base al considerando 71 del DSA, che richiama il principio della minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c) GDPR, inoltre, il fornitore della piattaforma *online* non dovrebbe mantenere, acquisire o trattare un numero di dati personali superiore a quello di cui dispone già per valutare se il destinatario del servizio è un minore.

Alle piattaforme è stato inoltre vietato l'uso di tecniche ingannevoli o di *nudging* per influenzare il comportamento degli utenti attraverso modelli «occulti»: è stata richiesta la massima trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione³⁷ e sulle modalità con cui viene gestita la pubblicità *on line*, ed è stato vietato l'uso dei cosiddetti *dark pattern* ovvero, secondo il considerando 67, di strategie progettate per manipolare inconsapevolmente le scelte degli utenti, portandoli a prendere decisioni indesiderate o a ottenere risultati non voluti.

La valutazione dei rischi sistemici, che deve essere curata periodicamente dalle piattaforme di grandi dimensioni, ha ad oggetto anche il rispetto dei diritti del minore sanciti nell'articolo 24 della Carta (art. 34 DSA). Fra gli strumenti di attenuazione dei rischi che le piattaforme devono curare (art. 35) «l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi».

In concreto tali misure sono state poi definite dalle Linee guida della Commissione UE del 13 maggio 2025 e del 14 luglio 2025, contenenti raccomandazioni (definite “*mini-wallet*” in quanto costruite sulle stesse specifiche tecniche del futuro *European Digital Identity Wallet*) applicabili a tutte le piattaforme *online* accessibili ai minori, con l'eccezio-

³⁷ Sul tema, v. PERLINGIERI, GIOVA, PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14 ° Convegno nazionale Sisdic, 9-11 maggio 2019, Napoli, 2020; PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tec. dir.*, 2021, 70 ss.; PERLINGIERI, *Struttura algoritmica e interpretazione*, ivi, 2020, 484 ss.

ne delle micro e piccole imprese. Fra queste, l'impostazione predefinita degli account dei minori come privati, la modifica dei sistemi di raccomandazione delle piattaforme per ridurre il rischio che i bambini recepiscono contenuti dannosi; la possibilità per i minori di bloccare e silenziare qualsiasi utente e la garanzia che non possano essere aggiunti a gruppi senza il loro consenso esplicito; il divieto per gli account di scaricare o acquisire schermate di contenuti pubblicati dai minori. Tutte misure la cui attuazione è volontaria, ma costituisce un elemento di valutazione che espone le piattaforme a richieste di *enforcement* con sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo.

Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori *online*, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2022/2065 sono stati poi pubblicati con una comunicazione della Commissione (C/2025/5519).

In questo quadro, la circostanza che i giovani siano diventati, in quanto primi utilizzatori delle nuove tecnologie e dei prodotti digitali, un importante segmento di consumatori con modelli di consumo specifici ha sollecitato in particolare una protezione contro lo sfruttamento della scarsa consapevolezza dei minori nella stipulazione di contratti, con lo scopo di assicurare che non siano esposti a pratiche commerciali manipolative che possono portare a operazioni commerciali poco ponderate (inclusi l'utilizzo di alcune valute virtuali, il marketing fuorviante da parte degli *influencer* nell'ambito dei *social media*, la progettazione di prodotti digitali che creano dipendenza, le pratiche di personalizzazione).

In questa linea si pone la prossima legge sull'equità digitale (*Digital Fairness Act*) – per la quale la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica e un invito a presentare contributi dal 17 luglio al 24 ottobre 2025 – tesa a semplificare le norme per le imprese operanti nell'Unione europea rafforzando al contempo la tutela degli utenti rispetto a pratiche dannose come la progettazione di interfacce ingannevoli o manipolative.

3.3. AI Act e tutela dei minori

L'attenzione alla tutela di utenti poco consapevoli³⁸, che ha guidato la formulazione dei provvedimenti normativi sin qui descritti, ha costituito il criterio guida anche per i

³⁸ ORLANDO, *Regole di immissione sul mercato e «pratiche di intelligenza artificiale» vietate nella proposta di «artificial intelligence act»*, in *Pers. merc.*, 2022, 3, 346 ss.; ALPINI, *Artificial Intelligence e creazione artistica*, in *Tecnologie e diritto*, 2024, 1, 1 ss.; RICCIO, *La tutela in Italia delle opere dell'ingegno create dall'Intelligenza Artificiale: la necessità di un'analisi in chiave prospettica*, in *Design e innovazione digitale*, Napoli, 2021, 199 ss.; ID., *Commento agli artt. 1, 54, 60, 69, 81, in Intelligenza artificiale commentario Regolamento (UE) 2024/1689 - AI ACT.*, Milano, 2025; FEMIA, *Introduzione, Soggetti responsabili. Algoritmi e diritto civile*, in G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di Femia, Napoli, 2019, 9 ss.

tentativi di offrire regole al nuovo capitolo della trasformazione digitale, rappresentato dall'avvento dell'intelligenza artificiale.

La facilità di ottenere il risultato di elaborazioni complesse o contenuti mediatici formati da testi e/o immagini, l'impressione di oggettività, la simulazione della comunicazione umana³⁹ con l'imitazione artificiale della relazione di cura o di accompagnamento, l'azzeramento dei tempi deliberativi che "marginalizza (...) la supervisione umana"⁴⁰ sono tutte caratteristiche dell'IA che hanno richiesto particolare attenzione da parte del legislatore, soprattutto quando gli utenti che ne fruiscono sono soggetti poco "attrezzati" come i minori.

Il 13 giugno 2024 è stato così adottato il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (c.d. *Artificial Intelligence Act*)⁴¹, basate sul livello di rischio dei sistemi⁴².

Per la valutazione di tale livello, la normativa tiene presente fra l'altro la circostanza che «esiste uno squilibrio di potere» e «le persone che potrebbero subire il danno o l'impatto negativo si trovano in una posizione vulnerabile rispetto al deployer di un sistema di IA, in particolare a causa della condizione, dell'autorità, della conoscenza, della situazione economica o sociale o dell'età» (art. 7 comma 2 lett. h).

Si tratta di uno squilibrio di potere e di una vulnerabilità che si manifesta anche, empiricamente, per la diffusa tendenza (soprattutto tra gli utenti più giovani) a trattare questi sistemi come «interlocutori significativi in una conversazione»⁴³, con una familiarità che rende meno immediata la percezione della loro incidenza, sicché nel caso della fruizione di *output* di IA il primo rischio è quello di una sorta di «mistificazione del reale», tenuto conto che le risposte dell'IA non sono vincolate dal rispetto della verità,

³⁹ LEONE XIV, *Magnifica Humanitas*, loc. cit.

⁴⁰ Discorso del Presidente dell'Autorità garante privacy 2 luglio 2026, 3.

⁴¹ Su cui Av.Vv., *AI Act. Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2014*, a cura di IASELLI, Rimini, 2024.

⁴² Per i sistemi di IA considerati ad alto rischio (in base ai parametri di cui all'art. 6 AI Act 67), sono previsti obblighi di documentazione tecnica e dettagliata, di gestione della qualità e valutazioni del rischio e di impatto sui diritti fondamentali (art. 27) con requisiti di cautela ed attenuazione, attraverso un processo ripetuto e pianificato di rilevazione e gestione (art. 9) e un funzionamento trasparente soggetto a sorveglianza umana da parte del *deployer* (art. 14). Tali obblighi e responsabilità (art. 25) riguardano tutti gli attori della catena: fornitore, distributori, importatori, *deployers* e altri terzi e la loro mancata osservanza può essere rilevata dalla Commissione, che può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. Più sintetica la normativa per i sistemi non ad alto rischio: essa prevede, fra l'altro, la necessità di evidenziare l'interazione dell'utilizzatore con un sistema di IA (art. 50 par. 1), e la riconducibilità dell'output (ad esempio il testo generato) alla pratica di IA (art. 50 par. 2), insieme all'obbligo di informazione ove gli utilizzatori siano esposti ad un sistema di identificazione biometrica (art. 50 par. 3) o a *deepfake*. Per tali tipi di sistemi sono previste sanzioni pecuniarie nel caso di violazione degli obblighi di trasparenza gravanti su fornitori e *deployers*.

⁴³ Per il noto caso Replika, cfr. provv. Autorità Garante privacy n. 39 del 2.2.2023 prot. n. 18321/23, reperibile sul sito dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ma solo dalla previsione statistica sull'*input* linguistico ricevuto⁴⁴; accanto a questo, il rischio “esistenziale” di una graduale scomparsa della dimensione umana della creatività a favore di contenuti generati dall’IA⁴⁵, di declino della qualità dei contenuti presenti *online*, con una limitazione del pensiero critico e delle capacità cognitive⁴⁶ che è particolarmente problematico per gli individui in formazione⁴⁷ come i minori.

Il richiamo all’utilizzo improprio dell’IA (anche a danno dei minori) è esplicitamente posto in evidenza nei considerando 29 e 48 dell’AI Act⁴⁸, nel quadro di un rilievo della «portata dell’impatto negativo del sistema di IA sui diritti fondamentali protetti dalla Carta» che «è di particolare rilevanza ai fini della classificazione di un sistema di IA tra quelli ad alto rischio».

Con riferimento allo sfruttamento delle vulnerabilità, si evidenzia il divieto contenuto nell’art. 5(1)(b) AI Act, relativo a pratiche di IA che sfruttano vulnerabilità legate ad età, oltre che alla disabilità o alla specifica situazione socioeconomica, con l’effetto di distorcere materialmente il comportamento degli utilizzatori e causare danni significativi.

Sul punto è da rilevare che il 4 febbraio 2025, la Commissione europea ha approvato il contenuto della bozza di Comunicazione C(2025) 884 final che racchiude le Linee guida della Commissione europea sulle pratiche vietate di intelligenza artificiale ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, finalizzate a fornire gli orientamenti interpretativi sulle pratiche vietate di intelligenza artificiale di cui all’art. 5. Il 19 novembre dello stesso anno, la Commissione ha avanzato una proposta denominata *Digital Omnibus on AI* avente ad oggetto l’AI Act, con un intento di razionalizzazione delle regole esistenti. Su tale proposta il 10 marzo e il 26 marzo 2026, rispettivamente, il Consiglio UE e il Parlamento UE si sono espressi chiedendo (il primo) di introdurre un nuovo divieto nell’art. 5 dell’AI Act, che blocchi l’utilizzo di materiali a sfondo sessuale relativi a minori generati tramite AI.

⁴⁴ Con l’aggravante che i sistemi di IA possono essere soggetti ad attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento o i componenti preaddestrati utilizzati nell’addestramento e gli input progettati in modo da far sì che il modello di IA commetta un errore.

⁴⁵ CATERINI, *L’ intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020, *passim*.

⁴⁶ Considerando O, Risoluzione Parlamento UE 10 marzo 2026: “il rischio di una graduale scomparsa della dimensione umana dell’opera creativa a favore di contenuti generati dall’IA, oltre a compromettere la vitalità economica del settore creativo, mette a rischio l’esistenza stessa della società e della democrazia europee, in quanto offusca i confini tra verità e falsità e la percezione del discorso e dei suoi autori e altera le facoltà cognitive e il pensiero critico”.

⁴⁷ Cfr. il parere dell’Autorità garante privacy sullo schema di decreto ministeriale del MIM concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” 4 agosto 2025 [10162698]. www.garanteprivacy.it.

⁴⁸ Cfr. sul punto AMAGLIANI, *Intelligenza artificiale ed interesse superiore del minore*, cit, 1187 ss.

3.3.1. Intelligenza artificiale, diritto d'autore e interesse del minore

Tenuto conto che, come posto in evidenza, gli *output* dell'IA generativa sono creati mediante previsioni basate su modelli statistici avvalendosi di contenuti preesistenti, che possono includere materiali protetti dal diritto d'autore elaborati da terzi, l'analisi sinora svolta deve arricchirsi di ulteriori considerazioni, legate alla possibile, diffusa violazione delle norme sul diritto d'autore connessa alla raccolta non autorizzata di opere da Internet, all'utilizzo di fonti "usurpative" per accedere alle opere protette e al mancato ottenimento di licenze⁴⁹.

Muovendo dal richiamo alla natura di diritto fondamentale ex art. 17 della Carta del diritto di proprietà intellettuale, la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa – Opportunità e sfide (2025/2058(INI)) ha posto in evidenza (considerando M) la necessità di "definire lo status giuridico dei contenuti generati dall'IA" e di "garantire trasparenza, consenso e l'equa remunerazione dei creatori e dei titolari dei diritti quando le loro opere protette e altri materiali sono utilizzati nella generazione, diffusione e distribuzione degli output di IA"⁵⁰.

Un diverso aspetto del problema della possibile incidenza di sistemi di IA sugli interessi dei minori riguarda l'applicabilità di strumenti di intelligenza artificiale (algoritmi, software, metodi di calcolo) quando si tratti di tutelare le esigenze dei figli nella crisi della famiglia.⁵¹ Da questo punto di vista, la regola, contemplata nell'art. 22 GDPR – per cui «

⁴⁹ ROTOLO, in *Osservatorio*, in *Persona e mercato*, 2026, 287.

⁵⁰ Al principio di trasparenza fa riferimento anche la citata Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026, sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa, adottata sulla base del "Report on Copyright and Generative AI – opportunities and challenges". La Risoluzione pone in evidenza la necessità di "promuovere, anziché ostacolare, il progresso delle tecnologie e dei servizi di IA generativa nell'interesse pubblico all'interno dell'UE al fine di salvaguardare la sovranità tecnologica, la competitività, la cultura plurilinguistica e la capacità di innovazione dell'Europa pur restando fedele ai suoi valori e garantendo che lo sviluppo tecnologico sostenga una crescita economica, una competitività e un'innovazione sostenibili, facilitando contemporaneamente un ampio accesso alle tecnologie dell'IA in tutta l'UE". Sulla governance del diritto d'autore, un nuovo ruolo è attribuito all'*European Union Intellectual Property Office* (EUIPO); viene esclusa la protezione del diritto d'autore delle opere interamente generate dall'IA. Viene evidenziato che l'addestramento dell'IA e gli utilizzi successivi dei dati, quali l'inferenza e la *retrieval-augmented generation* ("generazione aumentata dal recupero"), debbano richiedere il consenso espresso dei titolari dei diritti. La Risoluzione ha inoltre evidenziato che "l'attuale legislazione in materia di diritto d'autore non sia sufficiente per affrontare la sfida della concessione in licenza di materiale protetto dal diritto d'autore per la GenAI; chiede un quadro giuridico supplementare per chiarire le norme in materia di concessione di licenze per la GenAI e per affrontare le potenziali violazioni dell'attuale legislazione in materia di diritto d'autore; insiste sul fatto che tale quadro dovrebbe includere disposizioni che garantiscano l'efficace cooperazione dei fornitori di GenAI con i creatori e altri titolari di diritti, compreso un mercato delle licenze funzionante che ripristini il potere contrattuale dei titolari di diritti e soluzioni di protezione praticabili".

⁵¹ In questo ambito, è stata esplorata l'utilità della c.d. giustizia predittiva, che consenta di prevedere l'esito di un giudizio tramite l'ausilio di algoritmi e di metodi di calcolo scientifici in grado «di conferire un più elevato livello di precisione, prevedibilità e obiettività alle disposizioni legi-

l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» – è applicabile evidentemente anche ai provvedimenti giudiziali; essa è stata peraltro corredata da alcuni arresti della giurisprudenza amministrativa, che hanno in qualche modo collegato il principio di non esclusività algoritmica a quello di trasparenza algoritmica.

È stato, così, stabilito, che l'utilizzo di procedure «robotizzate» di decisione della A., con una «caratterizzazione multidisciplinare» (tecnica, informatica, statistica e giuridica) «non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile».

Ed in effetti, l'apparenza di oggettività del calcolo “può rendere meno visibili le scelte umane incorporate nella procedura” e le disparità o gli errori di tali decisioni – con le quali si affida all'IA “il compito di ridefinire i confini delle possibilità umane” – sono più difficili da contestare, in quanto per la natura delle decisioni dell'IA “lo scarto dei deboli viene ammantato di neutralità e oggettività, davanti alle quali diviene impossibile protestare”⁵².

A tali assunti può aggiungersi che secondo l'AI Act l'amministrazione giudiziaria rientra espressamente nei c.d. sistemi ad alto rischio (art. 6 AI Act e all. III, punto 8, dove sono indicati «i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie»), per i quali vale il principio di non esclusività algoritmica e di supervisione umana (art. 14).

Anche in materia di IA si pongono dunque questioni che intersecano capacità di agire, trattamento dei dati personali e accesso ai servizi digitali; questioni incise anche da normative specifiche, come la legge 132 del 23 settembre 2025 contenente «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

Nell'ambito di tale atto normativo – che richiama esplicitamente l'AI Act (art. 1 comma 2) – significativo è il riconoscimento dell'età di 14 anni come rilevante per prestare il consenso al trattamento dei dati connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale; l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale degli infraquattordicenni richiede invece il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 4 comma 4).

slative e alle loro interpretazioni consolidatesi negli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità». Si tratta di una prospettiva interessante, peraltro inaugurata da alcune sentenze di giudici di merito che hanno utilizzato metodi di calcolo econometrico nel settore del diritto di famiglia: è evidente infatti che la prevedibilità della decisione del giudice può aprire la strada, con una giustizia preventiva e consensuale, alla deflazione del contenzioso.

⁵² LEONE XIV, *Magnifica Humanitas*, 103.

4. Alcune riflessioni finali

Di fronte al cambiamento, è stato scritto, “un ordinamento giuridico non ha molte *chances* diverse da quella di istituire una chiave di lettura che riporti il nuovo nelle sue strutture regolative e che comunque istituisca un qualche modello di controllo della nuova complessità prodotta dalla società o dalla tecnologia”⁵³.

Le categorie, così, costituiscono le “strutture” regolative con la mediazione delle quali è utile confrontarsi per comprendere le numerose questioni all’attenzione del giurista. Nel caso del tema che ci occupa, dall’interazione tra le tradizionali categorie in materia di diritto delle persone e dei beni ed alcune disposizioni apparentemente settoriali (come, appunto, quelle in materia di tutela dei dati personali, accesso ai servizi digitali o intelligenza artificiale) traiamo nuove prospettive di riflessione con riferimento alle coordinate fondamentali del fenomeno giuridico: il soggetto (il minore, ad esempio, non più del tutto escluso dalla trama delle relazioni personali e negoziali; più in generale l’utente non solo fruitore ma anche potenzialmente nuovo fornitore di contenuti; l’IA generativa possibile titolare di diritti, come quello d’autore), l’oggetto (il dato personale come bene giuridico, la più generale transizione dagli oggetti “statici” a quelli “*software-defined*”), il tempo (con la possibilità, offerta dalla Rete, di rendere presenti eventi anche risalenti e il conseguente emergere di nuove istanze come il diritto all’oblio⁵⁴), lo spazio (con dei concetti di confine e sovranità normativa ora da verificare alla luce della natura “ateritoriale” dei servizi erogati).

Con riferimento al soggetto, ad esempio, l’art. 8 del GDPR – poi seguito da analoghe previsioni nel DSA e nell’AI Act – «assente nel precedente contesto normativo, aggiunge un tassello definitivo al mosaico di previsioni costruito nel tempo intorno al tema del confinamento dell’incapacità di agire del minore sancita dall’art. 2 del codice civile all’ambito dei rapporti a contenuto patrimoniale, per lasciare ampio spazio invece alla sua libera autodeterminazione nel campo dei rapporti non patrimoniali e dell’esercizio dei diritti fondamentali, sull’unico, imprescindibile presupposto della sua “capacità di discernimento”, apprezzata in relazione alle circostanze del caso».

Si è posto in evidenza che, nella normativa in materia di tutela dei dati personali, servizi digitali e intelligenza artificiale in particolare, il minore risulta particolarmente protetto a causa della sua vulnerabilità, ma non escluso in ragione della minore età dall’esercizio dei diritti di cui è titolare e valorizzato nel suo potere di autodeterminazione.

Si tratta di un dato da tenere presente nell’analisi di questo processo, che è in qualche modo collegato anche ad un altro cambiamento di prospettiva, connesso al supera-

⁵³ CAMARDI, “Cose e beni” nel mondo digitale tra appartenenza e controllo. un (altro) promemoria per il civilista, in *Persona e mercato* 2026/1, 7.

⁵⁴ Su cui BONAVITA, PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno resp.*, 3/2018, 270.

mento del dogma della potestà genitoriale ed alla sua sostituzione con il principio della responsabilità.

Al di là del dato formale dell'art. 2 c.c., infatti, la minore età era ed è (anche per il diritto) una fase «fluida», con una gradualità crescente, che fa sì che quando il minore diventa senz'altro più maturo e consapevole «il *discrimen* temporale rivela la tutta sua (pur necessaria) artificiosità».

Nel quadro di un concetto di maturità che è sì normativo (il conseguimento ai 18 anni) ma anche presuntivo, in questo ambito dell'accesso ai servizi digitali assistiamo al riconoscimento di nuove fattispecie di capacità di agire anticipata (o di riconoscimento normativo della capacità di discernimento), e questo confine che si rivela mobile è un dato interessante perché, come insegnavano i Maestri⁵⁵, spesso è proprio dalle periferie dell'ordinamento che arrivano le novità per il giurista.

Nella dinamica con il soggetto, è anche la teoria dell'oggetto del diritto che trova nuove sollecitazioni. Anzitutto, perché «il mondo delle risorse produttive si arricchisce ed anche enormemente di altri elementi fruttiferi che non sono beni giuridici, ma proiezioni del soggetto, i dati personali per l'appunto», il quali sono «pronti tuttavia a diventare beni una volta spersonalizzati, resi anonimi e riaggregati e compilati nelle banche dati, che invece sono beni»⁵⁶.

Se è vero che l'art. 810 cod. civ. attribuisce alla scelta normativa (« cose che possono formare oggetto di diritti») la prerogativa di stabilire la natura di beni⁵⁷, con *consistenza materiale o immateriale*, e le relazioni di appartenenza e utilizzazione, per i beni digitali è da rilevare inoltre come essi «non necessariamente riservano all'uomo quella posizione di dominio assoluto tradizionalmente postulata dalla forse più importante dicotomia della modernità⁵⁸: quella tra soggetto e oggetto»⁵⁹. Sicché si tratta di riflettere se l'utilizzazione dei beni digitali, di queste nuove risorse, si avvalga o meno di un modello basato sull'appartenenza di stampo dominicale⁶⁰, basata sullo schema soggetto-oggetto, o di modelli alternativi⁶¹.

⁵⁵ PUGLIATTI, *Diritto civile. Metodo.teoria-pratica*, Milano, 1951, *passim*.

⁵⁶ CAMARDI, «Cose e beni» nel mondo digitale, cit., 22.

⁵⁷ CAMARDI, *Cose e beni*, cit., *passim*; PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir.priv.*, 2012, 459 ss.; GENTILI, *Ricchezza digitale e responsabilità patrimoniale*, in *Contr. e impr.*, 2023, 1020.

⁵⁸ Cfr. CAMARDI, *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, 955. ORLANDO, *Nove certezze su decisioni algoritmiche, diritto alla spiegazione e tutela dei consumatori*, in *Persona, dati personali, algoritmi tra GDPR e AI Act*, a cura di Tosi, Milano, 2025, 141 ss.

⁵⁹ CAMARDI, *op. ult. cit.*, 7.

⁶⁰ Per una interessante riflessione in materia CATERINI, *Persona e appartenenze*, *Annali della Sisdic*, 12/2024, 1 ss.

⁶¹ BOCCHINI, *I beni digitali*, in *Le piattaforme digitali. E-Agorà*, a cura di Bocchini, Torino, 2025, 277; GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, in *Nuova giur.civ. comm.*, 2021, 1214.

In questo quadro di questioni, pur nella valorizzazione della capacità di discernimento per il minore, si segnala il diverso ruolo del consenso: si è evidenziato che si pongono questioni che «esuberano» – pur attraversandolo – dal tema generale del consenso, che ha costituito il discrimine per consentire la liceità del trattamento dei dati personali nella normativa in materia di prima generazione; questioni che si spingono alla regolamentazione delle attività, con oneri aggiuntivi per i diversi attori di questi processi⁶². Eppure, è il consenso «consapevole» che, superata la sua valenza di unica discriminante per il trattamento dei dati degli adulti, esprime invece per i minori la loro autonomia decisionale ed allo stesso tempo diventa uno degli strumenti per garantire il *best interest of the child*.

Si apre fra l'altro, in questo quadro, il tema delle conseguenze del ritiro del consenso rispetto al trattamento dei dati personali concessi: dovendo decidersi, anzitutto, se da tale ritiro discenda un obbligo del professionista di interrompere il trattamento dei dati. Può aggiungersi che la possibilità di concessione del consenso in una fase in cui un soggetto è ancora incapace di agire ha fatto in qualche modo dilatare tempi di eventuale lesione del diritto e relativa tutela, anche se si considera il riconoscimento della possibilità, prevista dai Regolamenti UE 2018/1724 e 2018/1725, che l'utente che ha prestato il consenso al trattamento dei dati quando era ancora minorenne conservi il pieno diritto di revocare tale consenso e di richiedere la cancellazione totale dei propri dati una volta raggiunta la maggiore età.

È evidente, infine, che l'accesso ai servizi digitali impone un aggiornamento del catalogo e del contenuto dei diritti della personalità. Si pensi, per quello che si è posto in evidenza, quanto alla tutela dell'identità personale⁶³ e della riservatezza, al tema della condivisione delle immagini o dichiarazioni tramite *social* o del riconoscimento tramite informazioni biometriche⁶⁴ o ancora all'aumento della possibilità di creare e diffondere immagini digitali, conte-

⁶² Cfr. le Linee Guida del WP29 sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali (EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite successivamente dalle *Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679* adottate il 4 maggio 2020. Il Garante privacy, a seguito di queste, aveva adottato il provvedimento n. 229, dell'8 maggio 2014, relativo alla «Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 Giugno 2014, serie Generale, n. 126, del 3 giugno 2014. Cfr. inoltre BACHELET, *Il contratto di scambio di «servizi contro dati»(o contro prezzo)*, in *Riv. dir. civ.*, 6/2024, 1031 ss. Cfr. Cass. civ., 2 luglio 2018, n. 17278, in *Giur. it.*, 2019, spec. 532; TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, in *Jus civile*, 2020, 1355; Trib. Bologna, n. 5206/2021, cit.; Trib. Trieste, ord. 27 novembre 2020, n. 2032, in *Giur. it.*, 2021, spec. 2090, con nota di Martinelli, *La chiusura dell'account Facebook di un'associazione: quale tutela?*; Trib. Roma, 12 dicembre 2019, in *Danno res*, 2020, spec. 488, con nota di QUARTA, *Disattivazione della pagina Facebook. Il caso CasaPound tra diritto dei contratti e bilanciamento di diritti*.

⁶³ Su cui SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1568 ss.; SCALISI, *L'identità della persona*, in *Id.*, *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 89.

⁶⁴ Sull'utilizzo dei dati biometrici e alla crescente diffusione dei sistemi di riconoscimento fac-

nuti audio o video realistici manipolati, ma falsamente autentici o veritieri, con il rischio che l'identità sia trasformata "in classificazione e la persona in profilo"⁶⁵.

Si tratta, in tutti i casi ma particolarmente quando si ragiona di individui in formazione, di problematiche delicatissime, per cui c'è da chiedersi "se tutto quel che è tecnicamente possibile sia pure eticamente lecito, politicamente e socialmente accettabile, giuridicamente ammissibile"⁶⁶; problematiche con riferimento alle quali, nonostante i tanti richiami normativi ed un apprezzabile mutamento di sensibilità rispetto ai rischi prospettabili, una piena ed effettiva tutela interpella ancora, comunque, la responsabilità genitoriale ed educativa.

ABSTRACT

Il saggio analizza le diverse questioni giuridiche poste dall'accesso dei minori ai servizi digitali, guardando anzitutto al quadro normativo, caratterizzato da fonti eterogenee e in continua evoluzione.

La riflessione sul tema offre così l'occasione di un ripensamento delle coordinate fondamentali del fenomeno giuridico, in particolare del soggetto, anche tenendo presenti, parallelamente, gli apporti normativi in materia di filiazione e responsabilità genitoriale che, ponendo in primo piano capacità di discernimento e diritto di ascolto, hanno valorizzato l'interesse del minore e la sua autodeterminazione.

This essay analyzes the various legal issues arising from minors' access to digital services, examining first the regulatory framework, which is characterized by a diverse and constantly evolving set of sources.

Reflecting on this topic offers an opportunity to rethink the fundamental parameters of the legal phenomenon – specifically the concept of the legal subject – while also considering relevant legal developments regarding filiation and parental responsibility which have enhanced the value of the capacity for discernment and the right to be heard, underscoring the importance of the minor's best interests and self-determination.

ciale, l'Autorità Garante privacy ha disposto la sospensione del sistema di riconoscimento facciale FaceBoarding dell'aeroporto di Milano Linate, ritenendolo non conforme al GDPR. L'istruttoria ha infatti accertato che i dati biometrici di decine di migliaia di passeggeri venivano conservati in un archivio centralizzato, senza che fossero garantiti agli interessati un adeguato controllo sui propri dati personali e le necessarie garanzie previste dal GDPR. Relazione Garante Privacy per l'anno 2025, 2 luglio 2026, su www.Garanteprivacy.it.

⁶⁵ "L'IA – che non conosce il fallimento, la relazione, il valore del dubbio – non deve divenire "tirannia del quantificabile" (Rebecca Solnit) per non trasformare la previsione in destino, l'identità in classificazione, la persona in profilo, la tecnica in auctoritas": discorso del Presidente dell'Autorità garante privacy 2 luglio 2026, ivi.

⁶⁶ RODOTÀ, *Relazione*, in STANZIONE (cur.), *La privacy nell'era digitale*, cit., 7 ss.

